

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. IV
N. 191

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

MICHELI FILIPPO

PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEI REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 112, N. 1, 318, PRIMA PARTE, E 321 DEL CODICE PENALE (CORRUZIONE AGGRAVATA E CONTINUATA PER ATTO DI UFFICIO)

TRASMESSA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

il 13 maggio 1974

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Roma, 8 maggio 1974

Ai sensi degli articoli 68 della Costituzione, 313 del codice penale e 15 del codice di procedura penale si trasmette l'unità richiesta di autorizzazione a procedere contro il parlamentare in oggetto per il reato sopra indicato.

Si allegano gli atti processuali.

Il Procuratore Generale della Repubblica
CARMELO SPAGNUOLO

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Roma, 2 maggio 1974

Ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, trasmetto l'unito fascicolo processuale relativo all'oggetto con richiesta di autorizza-

zione a procedere nei confronti del deputato sopra indicato.

A tal fine si precisa quanto segue.

Nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita presso la filiale romana della « Raffineria dottor Edoardo Garrone, società per azioni » di Genova e presso l'avvocato Gregorio Arcidiacono consulente di Riccardo Garrone e consigliere di amministrazione della società venivano sottoposti a sequestro, tra l'altro, vari documenti che mettevano in evidenza un'attività di corruzione nei confronti di « autorità amministrative centrali, regionali e locali » allo scopo di ottenere la realizzazione di un programma di sviluppo consistente nella costruzione di una nuova raffineria di petrolio grezzo in Piemonte ed in un graduale trasferimento, in questo nuovo impianto, della capacità produttiva dello stabilimento di Genova del quale era prevista la demolizione.

Dalla documentazione acquisita risulta, in particolare, che tra il luglio e l'ottobre del 1971, fu concluso un accordo — redatto anche per iscritto — secondo il quale una delle parti — rappresentata dall'onorevole Micheli — offriva una « collaborazione » comprensiva di

« tutti gli interventi (naturalmente nell'arco delle competenze comprese nella formula del centro-sinistra) su tutte le autorità politiche ed amministrative centrali, regionali e locali, allo scopo di affrettare l'esame dei progetti, la loro approvazione, la emanazione dei relativi pareri favorevoli, nonché il rilascio degli atti amministrativi necessari per la realizzazione dell'iniziativa » e Garrone « in corrispettivo dell'offerta collaborazione » si impegna a corrispondere « lire 2.275.000.000 (sulla base di lire 350 a tonnellata per concessa capacità di produzione) ».

Secondo l'accordo di cui si tratta — che, sul punto, subì, nel corso delle trattative, alcune modifiche anche per l'intervento di altre persone — i pagamenti da parte di Garrone (da giustificare « sul piano contabile a mezzo di valida documentazione da concordare ») sarebbero dovuti avvenire nel modo qui di seguito indicato:

— « lire 800.000.000, all'atto del rilascio del decreto del Ministero dell'industria per

la costruzione e l'esercizio della raffineria oltre Appennino con una capacità di produzione iniziale di tonnellate annue 6.500.000, fino al raggiungimento 14.000.000 di tonnellate all'atto del totale trasferimento degli impianti di Genova. Tale decreto dovrebbe essere emesso entro il 31 dicembre 1971: Garrone, raggiungendosi l'accordo, presenterà subito le istanze, prima alla Regione Piemontese per la individuazione della località; e poi al Ministero dell'industria per il rilascio del decreto di concessione »;

— « lire 700.000.000 all'atto dell'ottenimento da parte delle autorità centrali e genovesi di quanto previsto alla lettera C) »;

— « lire 500.000.000, all'inizio dei lavori per la costruzione della raffineria oltre Appennino »;

— « lire 275.000.000, all'entrata in esercizio della raffineria oltre Appennino ».

Il Procuratore della Repubblica

E. Siorro